



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Prot.AOODPIT/1923

Roma, 4 giugno 2010

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Coordinamento Tecnico della IX Commissione
delle Regioni

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Riordino degli istituti professionali – d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, commi 2 e 5.

Si fa riferimento all'incontro svoltosi presso questo Ministero il 27 maggio u.s., in merito all'oggetto, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle SS.LL. e dei competenti Assessorati delle Regioni.

Nel corso dell'incontro è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di dare seguito alle indicazioni contenute nella circolare di questo Ministero n. 17/2010 relativa alle "Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011" che, in particolare, ha previsto che:

"Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali di cui all'allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico.

Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla fase transitoria disciplinata all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05".

Per sciogliere la riserva di cui sopra è molto importante che le SS.LL. prendano contatto, nei tempi più brevi, con i competenti Uffici delle Regioni in modo da acquisire, entro il 30 giugno 2010, le loro determinazioni in proposito, con l'obiettivo di garantire il regolare inizio dell'anno scolastico 2010/2011 negli istituti professionali.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare i dirigenti scolastici degli istituti interessati sulla opportunità di procedere ad una ricognizione puntuale delle domande finalizzate alla frequenza di un percorso triennale di qualifica, anche attraverso un rapido interpello di tutti i nuovi iscritti e delle loro famiglie. Effettuata la ricognizione, le SS.LL. ne comunicheranno l'esito a questo Dipartimento, ai propri uffici territoriali e all'Ufficio del competente Assessorato della Regione, indicando, per ciascun istituto professionale, il numero degli studenti che all'atto dell'iscrizione hanno chiesto, con riserva, di poter frequentare percorsi triennali di qualifica.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, nella fase transitoria relativa all'anno scolastico 2010/2011, gli istituti professionali possono realizzare - sulla base delle determinazioni assunte dalle Regioni nell'esercizio della loro esclusiva competenza in materia - percorsi triennali di qualifica secondo le seguenti modalità in relazione a quanto disposto all'articolo 8, commi 2 e 5, del d.P.R. 15 marzo 2010:

1. regime sussidiario, previa stipula di specifiche intese tra questo Ministero, il Ministero dell'economia e delle finanze e la singola Regione interessata (comma 2);
2. regime surrogatorio, in assenza delle intese di cui sopra. In questo caso gli istituti professionali continuano a realizzare i corsi di qualifica attuati sino al corrente anno scolastico, nei limiti delle dotazioni organiche disponibili e sulla base dei criteri di cui al comma 5 del D.P.R. sopra richiamato, ad eccezione di quelli riguardanti le qualifiche per ottico, odontotecnico e per operatore sociale, non previste dall'accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 29 aprile u.s.- Questi ultimi percorsi avranno pertanto durata quinquennale, in quanto previsti dal citato D.P.R. soltanto ai fini del conseguimento del diploma di istruzione professionale relativo all'indirizzo per i servizi socio-sanitari.

Allo scopo di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2010/2011, il regime surrogatorio si applica comunque in assenza di specifiche comunicazioni da parte delle Regioni entro il termine del 30 giugno sopra indicato.

Con le linee guida di cui all'articolo 13, comma 1 quinquies, della legge n. 40/07, verranno disciplinati successivamente tutti gli aspetti necessari a realizzare, a regime, un'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale in tutte le Regioni.

Il Capo del dipartimento
F.to Giuseppe Cosentino